



COMUNE DI GESSOPALENA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Piazzale Marino Turchi, 2 - 66010 GESSOPALENA (CHIETI) Telefono 0872/988112 Fax 0872/988109
e-mail: sindaco@comune.gessopalena.ch.it - p.e.c.: prot@pec.comune.gessopalena.ch.it
sito web: www.comunegessopalena.it - C.F. 81002030690 P.I. 01225330693

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 5456

Ordinanza n. 28/2022

Oggetto: Disciplina della circolazione e della sosta veicolare nel centro abitato del Comune di Gessopalena nei giorni 13 e 15 agosto 2022 – Proroga orario dell'ordinanza n. 20/2022.

IL SINDACO

Ravvisata la necessità, al fine di consentire lo svolgimento degli eventi previsti nel calendario manifestazioni estive del Comune di Gessopalena, di provvedere alla proroga dell'orario di chiusura al traffico veicolare e al divieto di sosta nelle strade già interessate dall'ordinanza sindacale n.20/2022 dalle ore 01:00 alle ore 06:00 nei giorni 13 e 15 agosto 2022;
Visto il Nuovo Codice della Strada
Con i poteri conferiti dall'Art. 50 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

la proroga dell'orario di chiusura temporanea al traffico veicolare e il divieto di sosta nelle vie interessate dall'Ordinanza n. 20/2022, nei giorni 13 e 15 Agosto 2022 dalle ore 01:00 alle ore 06:00.

DISPONE

- Di incaricare la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine all'esecuzione della presente ordinanza;
- La Polizia locale e le Forze dell'Ordine potranno deviare i flussi veicolari o sospendere le prescrizioni contenute nell'ordinanza per sopraggiunti motivi di traffico e/o ordine pubblico;
- Di demandare all'Ufficio Tecnico comunale l'apposizione della segnaletica con divieti, obblighi e limitazioni conseguenti il presente provvedimento;
- La trasmissione del provvedimento de quo, per gli ambiti di competenza e per opportuna conoscenza, oltre che agli Uffici comunali, all'UTG-Prefettura di Chieti, alla Provincia di Chieti e al Comando Stazione dei Carabinieri di Torricella Peligna;
- La pubblicazione del provvedimento in parola sull'Albo pretorio dell'Ente al fine di renderla nota ai cittadini.

INFORMA

Per le trasgressioni a quanto innanzi disposto trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 7 del vigente C. d. S. A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, addì 11 agosto 2022

Il Sindaco
Mario ZULLI

